

Risoluzione in tema di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, cessazione per anzianità di servizio e cessazione per dimissioni.

(Circolare n. P- 20758/2010 del 30 settembre 2010 - Delibera del 22 settembre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 settembre 2010, ha adottato la seguente risoluzione:

“Il Consiglio superiore, anche all’esito di richiesta proveniente dal Ministero della giustizia, ritiene la necessità di adottare una risoluzione di carattere generale per l’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, di cessazione per anzianità di servizio e di cessazione per dimissioni.

a) Gli istituti del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, della cessazione per anzianità di servizio e della cessazione per dimissioni.

~~Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età~~, previsto dall’art. 5 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, riguarda i magistrati che abbiano raggiunto o superato il settantesimo anno di età.

Secondo l’orientamento assolutamente consolidato, condiviso dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero, viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età anche il magistrato che, dopo aver conseguito un provvedimento di trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, chieda di essere collocato a riposo a decorrere da una data precedente a quella fino alla quale è stato disposto il trattenimento in servizio, sempre che, al giorno indicato come *dies a quo* per l’operatività della cessazione, abbia superato il settantesimo anno di età; si è infatti rilevato che la disciplina del trattenimento in servizio “trova la sua configurazione (costituendo un’eccezione alla regola generale) nell’ambito dell’istituto della ‘causa’ di estinzione del rapporto di pubblico impiego perché si è raggiunto il limite massimo di età ritenuto idoneo, sotto profili economici, giuridici e politici, dal legislatore per lo svolgimento del rapporto di lavoro” (cfr. parere dell’Ufficio Studi del 4 luglio 1997 n. 193).

La ~~cessazione per anzianità di servizio~~, prevista dall’art. 2 L. 15 febbraio 1958, n. 46, attiene a tutti gli impiegati civili dello Stato, e quindi anche ai magistrati ordinari, che abbiano compiuto 40 anni di servizio utile, ossia anche attraverso il cd. “riscatto” degli anni universitari ed il cd. “ricongiungimento” di contributi versati in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

La ~~cessazione per dimissioni~~, regolata dall’art. 124 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si riferisce a tutti gli impiegati civili dello Stato, e quindi anche ai magistrati ordinari, che chiedono di cessare dal servizio “in qualunque tempo”, ancorché non abbiano i requisiti necessari per essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età o per anzianità di servizio.

b) La disciplina ed il regime giuridico dei tre istituti.

Le ~~dimissioni~~, secondo quanto previsto dall’art. 124 D.P.R. n. 3/1957, debbono essere presentate in forma scritta, sono efficaci solo quando all’istante sia comunicata la loro accettazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, e possono essere rifiutate o ritardate per motivi di servizio o per la pendenza di un procedimento disciplinare. In forza di tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che le dimissioni degli appartenenti all’ordine giudiziario diventano efficaci solo all’esito di un complesso procedimento, che richiede la presentazione di apposita istanza da parte del magistrato, l’accoglimento della stessa da parte del C.S.M. in una delibera, il recepimento di tale provvedimento del Consiglio superiore della magistratura in un decreto del Ministro della giustizia e la comunicazione del decreto al medesimo magistrato; fino a quel momento, il magistrato dovrà proseguire nell’adempimento dei doveri di ufficio, e, in ragione della così delineata disciplina procedimentale della fattispecie, potrà revocare l’istanza da lui presentata anche dopo la delibera del Consiglio superiore della magistratura e la sua ricezione nel decreto del Ministro della giustizia, purché non abbia ancora ricevuto comunicazione dell’indicato decreto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316, nonché Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7421). Muovendo dal descritto assetto dell’istituto, inoltre, il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero della Giustizia hanno costantemente ritenuto che la data di decorrenza delle dimissioni eventualmente fissata dal magistrato abbia efficacia solo se sia successiva a quella in cui gli sia stato comunicato il decreto del Ministro di accettazione delle dimissioni.

~~Il collocamento a riposo per limiti di età~~ opera automaticamente, *ex lege*, al compimento del settantesimo anno di età ovvero a decorrere dalla data indicata dal magistrato trattenuto in servizio (e successiva al compimento da parte sua del settantesimo anno di età), anche se nel frattempo non sia intervenuta alcuna delibera del Consiglio superiore della magistratura di presa d’atto, né, tanto meno, il decreto di collocamento a riposo del Ministro della giustizia.

La cessazione per anzianità di servizio, infine, opera anch'essa automaticamente, a decorrere dalla data indicata dal magistrato, purché ad essa si sia verificato il compimento dei quaranta anni di servizio, ed è, pertanto, irrilevante se l'istanza sia stata accolta con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e, a maggior ragione, se sia intervenuto il decreto del Ministro della giustizia o la comunicazione di detto decreto al magistrato.

In verità, in relazione a questo istituto si sono manifestati indirizzi interpretativi contrapposti.

L'orientamento tradizionale, costantemente seguito fino al parere dell'Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura del 17 febbraio 2010, n.66, ritiene che tale tipologia di cessazione operi *ex lege*, e classifica la delibera consiliare come presa d'atto. Il fondamento di tale opzione è ravvisato nella lettera dell'art. 2 L. n. 46/1958, laddove questo stabilisce che è "diritto degli impiegati civili essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile": secondo tale opinione, infatti, il testo normativo configura chiaramente la domanda come esercizio di diritto potestativo per cui l'atto di accettazione avrebbe natura meramente ricognitiva (cfr. delibera C.S.M. del 18 giugno 1997 di risposta a quesito).

L'orientamento espresso nel citato parere del 17 febbraio 2010, n. 66, ritiene, al contrario, che l'art. 2 cit. presuppone comunque un provvedimento dell'amministrazione, e, quindi, l'esercizio di un potere di imperio: ne consegue, secondo questa prospettiva, che la domanda produrrà effetti solo al compimento dell'intero iter amministrativo, e quindi solo dopo che sia adottata una delibera del Consiglio superiore della magistratura di accoglimento dell'istanza, che tale delibera sia recepita in un decreto del Ministro della giustizia e che quest'ultimo sia comunicato al magistrato.

Un decisivo argomento a sostegno dell'orientamento tradizionale è tuttavia sopraggiunto a seguito dell'entrata in vigore della L. 30 luglio 2010 n. 122 che ha convertito il D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Invero, il testo dell'art. 12, comma 9, D.L. n. 78/2010, come risultante dalla conversione in legge, recita: "*9. Le disposizioni di cui al comma 7 [relative all'erogazione dell'indennità di fine rapporto] non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*".

Detta disposizione, in effetti, distingue i collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età dalle altre cessazioni dall'impiego e prevede specificamente che le domande relative a queste ultime possono essere oggetto di "accoglimento" o di "presa d'atto". La prefigurazione di due diversificate tipologie di atti, però, salvo a voler ritenere le espressioni linguistiche impiegate dal legislatore un'inutile ed irrilevante ridondanza, in tanto ha significato in quanto determini la conseguenza di riferire i due moduli di azione amministrativa a situazioni diverse. Ora, se le due distinte tipologie di atti hanno ad oggetto situazioni tra loro differenziate, è sicuramente persuasivo concludere nel senso che la recentissima disposizione normativa ha recepito e confermato la distinzione tra cessazioni dal servizio per dimissioni, che per legge debbono essere 'accettate', e cessazioni dal servizio per anzianità di servizio, che per legge costituiscono "diritto" e quindi possono costituire oggetto di 'presa d'atto'. Questa tipologia di azione amministrativa, infatti, anche in quanto espressamente alternativa a quella consistente nell'accoglimento, ha la natura di atto meramente ricognitivo e non provvedimentale, ed è coerente con la configurazione della domanda di cessazione per anzianità di servizio come esplicazione di un diritto potestativo.

Dall'indicata conformazione dell'istituto della cessazione per anzianità di servizio consegue che il magistrato può, unilateralmente, decidere la data in cui porre termine al suo rapporto di lavoro, purché la stessa sia fissata in un giorno coincidente o successivo a quello del compimento del 40° anno di servizio, e, quindi, cessare dal servizio nel giorno stabilito, senza la necessità di attendere alcun provvedimento dell'Amministrazione.

L'art. 12, comma 9, D.L. n. 78/2010, come risultante dalla conversione in legge, inoltre, è importante anche in ordine al profilo della possibile revocabilità della domanda di cessazione dal servizio.

La disposizione citata, infatti, stabilisce che la domanda di cessazione diventa irrevocabile nel momento in cui avvenga la sua presa d'atto, e, quindi, sottintende, implicitamente, ma chiaramente,

che le dichiarazioni di cessazione dal servizio non sono *sempre* irrevocabili, ma possono essere revocate fino alla delibera di presa d'atto.

Un ulteriore limite alla revocabilità della domanda di cessazione dal servizio per anzianità deve poi essere individuato nell'avvenuto superamento della data fissata per la conclusione del rapporto di lavoro. Se infatti tale domanda è esplicitazione di un diritto potestativo e produce *ex se* l'effetto di determinare la cessazione dal servizio nel giorno stabilito, tanto che la delibera di presa d'atto ha efficacia meramente ricognitiva, ammetterne la revocabilità in epoca successiva alla data in essa stessa fissata significherebbe riconoscere al magistrato la facoltà di far rivivere unilateralmente un rapporto di servizio già estinto.

c) I principi ai quali il Consiglio si attiene nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Delineato nei termini precedentemente esposti il regime giuridico degli istituti del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, della cessazione per anzianità di servizio e della cessazione per dimissioni, devono essere definiti i principi cui il Consiglio superiore della magistratura deve attenersi nell'esercitare le proprie attribuzioni in materia.

Con riferimento al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, in considerazione della automatica operatività dell'istituto, relativo a tutti i magistrati che abbiano compiuto i settanta anni, anche se decidano di cessare dall'impiego in epoca precedente a quella fissata nella delibera di trattenimento in servizio, il Consiglio, rilevando la sussistenza dei presupposti normativamente previsti, deve adottare una delibera avente natura meramente ricognitiva, ed individuare il momento della cessazione del rapporto nel giorno successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età o a quello fissato nel provvedimento di trattenimento in servizio, ovvero nel giorno, intermedio tra questi due, che il magistrato indichi successivamente alla delibera di trattenimento in servizio. Inoltre, in analogia con quanto rileva in relazione alle cessazioni per anzianità di servizio, nel caso di eventuali revoche della richiesta di collocamento a riposo prima della data fissata come termine del trattenimento in servizio, il Consiglio ne deve prendere atto, riconoscendo ad esse piena efficacia, salvo che sia stata già adottata la delibera di collocamento a riposo, ovvero che la revoca sia stata comunicata in data successiva a quella fissata nella richiesta di collocamento a riposo.

Con riferimento alla cessazione per dimissioni, in ragione della descritta natura bilaterale della fattispecie, implicante l'esercizio di poteri autoritativi, il Consiglio deve adottare un provvedimento di accoglimento, ove ritenga di accettare le dimissioni, ed individuare il momento della cessazione del rapporto nel giorno in cui avviene la comunicazione al magistrato del decreto del Ministro della giustizia che recepisce la delibera di accettazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, ovvero, se il magistrato abbia indicato una data successiva al giorno di perfezionamento dell'iter procedimentale, in tale data. Inoltre, per le medesime ragioni, il Consiglio deve prendere atto di eventuali revoche delle dimissioni, riconoscendo ad esse piena efficacia, purché esse siano presentate prima della comunicazione al magistrato del decreto del Ministro della giustizia che recepisce la delibera di accettazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Con riferimento alla cessazione per anzianità di servizio, attesa l'automatica operatività dell'istituto, il Consiglio deve adottare una delibera di presa d'atto, avente natura meramente ricognitiva, ed individuare il momento della cessazione del rapporto nel giorno indicato dal magistrato, purché a tale data si sia verificato il compimento dei quaranta anni di servizio. Inoltre, nel caso di eventuali revoche della richiesta di cessazione dal servizio prima della data fissata, il Consiglio deve prenderne atto, riconoscendo ad esse piena efficacia, salvo che sia stata già adottata la delibera di presa d'atto, ovvero che la revoca sia stata comunicata in data successiva a quella fissata nella richiesta di cessazione.

Tutto ciò premesso, pertanto, il Consiglio superiore della magistratura
delibera

di attenersi ai seguenti principi nell'esercizio delle proprie attribuzioni:

a) in materia di collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età: 1) adotta, qualora ravvisi la sussistenza dei presupposti dell'istituto, delibere aventi natura ricognitiva, individuando il momento della cessazione del rapporto nel giorno successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età o a quello fissato nel provvedimento di trattenimento in servizio, ovvero nel giorno, intermedio tra questi due, che il magistrato indichi successivamente alla delibera di trattenimento in servizio; 2) nel caso di eventuali revoche della richiesta di collocamento a riposo prima della data fissata come termine del trattenimento in servizio, il Consiglio ne prende atto, riconoscendo ad esse piena efficacia, salvo che sia stata già adottata la delibera di collocamento a riposo, ovvero che la revoca sia stata presentata in data successiva a quella fissata nella richiesta di collocamento a riposo;

b) in materia di cessazioni per anzianità di servizio: 1) adotta, qualora ravvisi la sussistenza dei presupposti dell'istituto, delibere di presa d'atto, aventi natura ricognitiva, individuando il momento della cessazione del rapporto nel giorno indicato dal magistrato, purché a tale data si sia verificato il compimento dei quaranta anni di servizio; 2) nel caso di eventuali revoche della richiesta di cessazione dal servizio, il Consiglio ne prende atto, riconoscendo ad esse piena efficacia, salvo che sia stata già adottata la delibera di presa d'atto, ovvero che la revoca sia presentata in data successiva a quella fissata nella richiesta di cessazione;

c) in materia di cessazioni dal servizio per dimissioni: 1) adotta, qualora ritenga di accettarle, un provvedimento di accoglimento, individuando il momento della cessazione del rapporto nel giorno in cui avviene la comunicazione al magistrato del decreto del Ministro della giustizia che recepisce la delibera di accettazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, ovvero, se il magistrato abbia indicato una data successiva al giorno di perfezionamento dell'iter procedimentale, in tale data; 2) nel caso di eventuali revoche delle dimissioni, il Consiglio ne prende atto, riconoscendo ad esse piena efficacia, purché le stesse siano presentate prima della comunicazione al magistrato del decreto del Ministro della giustizia che recepisce la delibera di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio superiore della magistratura.”